TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 32/2 DEL 5 AGOSTO 2020
"Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

****

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

****

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, N. 95
Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.

Art. 5
(Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge il «Fondo regionale per la montagna», istituito con la L.R. 1° dicembre 1995, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal «Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali» di seguito denominato semplicemente Fondo.
2. Le risorse economiche del Fondo hanno valore aggiuntivo rispetto al contributi ordinari corrisposti alle Comunità montane**, Comuni montani, Unioni di Comuni Montani**.
3. Le dotazioni del Fondo sono costituite dalle seguenti disponibilità:
   a) la quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994;
   b) [gli stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio, tra i quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia, pesca e raccolta dei tartufi, e comunque in misura non inferiore a lire 4.000 milioni];
   c) eventuali ulteriori finanziamenti specificatamente destinati allo sviluppo della montagna derivanti dal trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea.
4. **Le risorse del Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali sono ripartite tra i soggetti di cui al comma 2 nel modo seguente:**
   a) per il 90% sulla base di un avviso pubblico adottato con proprio provvedimento dal competente Servizio Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance locale - Competitività Territoriale della Giunta regionale;
   b) per il 10% attraverso il finanziamento dei progetti pilota di cui al successivo articolo 48.
5. **L'Avviso pubblico di cui al comma 4, lettera a), indica i criteri di ripartizione, le tipologie di attività e le iniziative finanziabili attraverso le risorse del Fondo.**
6. [Con provvedimento di assegnazione da parte del Servizio regionale competente per materia, la parte del Fondo relativa alla lettera a) del comma 4 finanzia, in ciascuna Comunità montana, in tutto o in parte:

a) Gli investimenti, ivi compresi quelli di iniziativa privata, approvati della Comunità montana, configurabili come interventi di competenza delle Comunità montane, previsti nei Piani di sviluppo socio economici, ovvero in programmi o progetti approvati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province e dal comuni;
b) Gli interventi inerenti l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata di servizi;
c) I progetti di sviluppo di interesse sovracomunale, nonché le relative spese generali indicate nei progetti, nei limiti indicati dalla Giunta regionale;
d) Le spese necessarie alla elaborazione dei progetti di massima, il loro perfezionamento in progetti esecutivi;
e) La redazione e l'aggiornamento del Piano di sviluppo socio economico e degli eventuali atti accessori;
f) Le quote di cofinanziamento poste a carico delle Comunità montane per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario, statale, regionale ovvero di altri Enti locali;
g) La concessione di forme di incentivazione ai residenti nel territorio montano per la compensazione degli svantaggi;
h) Le iniziative, i programmi e le attività ricomprese nella presente legge].

7. [Le Comunità possono destinare una quota non superiore al 40% delle risorse loro assegnate, derivanti dall'attribuzione prevista al comma 3, lettera b) del presente articolo, a valere quindi sulle risorse regionali costituenti il Fondo, per la copertura delle spese correnti derivanti dallo svolgimento delle funzioni e delle deleghe conferite].
8. [La Regione definisce annualmente con atto di Giunta le leggi di spesa sulle cui disponibilità è definita una priorità a favore del territorio montano. La priorità opera per entità non inferiori:
   a) al 30% per gli interventi in materia di agricoltura e forestazione, ambiente, ecologia, energia, trasporti e viabilità, urbanistica e territorio, turismo, artigianato, piccola e media industria;
   b) al 20% per i rimanenti settori].
9. [Le percentuali definite al comma 8 sono calcolate al netto dei contributi regionali ordinari corrisposti alle Comunità montane. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta per la montagna di cui al successivo art. 51, può proporre una riduzione delle quote sopra previste sulle singole leggi di spesa, purché adeguatamente motivate.]
10. [*COMMA ABROGATO DALL'ART. 16, COMMA 2, L.R. 8 NOVEMBRE 2006, N. 32*].
11. [Il Consiglio regionale, decorsi tre anni e su proposta della Giunta regionale, accertato il recupero del deficit strutturale ed infrastrutturale delle zone montane rispetto alla generalità del territorio abruzzese secondo parametri di confronto quantificabili per settore, delibera in riduzione rispetto alle percentuali minime come sopra determinate, anche in modo diversificato per ciascun settore, ovvero conferma le percentuali per il successivo triennio].

Art. 48
Progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano.

1. La Giunta regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, da finanziarsi con le somme derivanti dall'attribuzione prevista all'art. 5, comma 4, lettera b) della presente legge, utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone montane ed utilizzando le quote non attribuite alle Comunità montane**, Comuni montani, Unioni di Comuni Montani**.
2. I progetti pilota hanno lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.
3. La deliberazione regionale di approvazione del progetto pilota deve indicare l'entità del finanziamento e le modalità di gestione del progetto stesso, tenendo conto dell'opportunità di coinvolgere, in maniera integrata, il maggior numero possibile di soggetti istituzionali e di privati.
4. **I progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione Abruzzo, dagli Enti pubblici, dalle Amministrazioni Provinciali, dalle Comunità Montane, dai Comuni Montani, dalle Unioni di Comuni montani o da Aziende ed Enti regionali che operano nelle zone montane.**

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28
Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 7
(Autorizzazione sismica)

1. Nelle zone sismiche definite dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumita' di cui all'elenco dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo d.p.r. 380/2001 non iniziano senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio. Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione e' specificato nel regolamento di cui all'articolo 19-bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'articolo 8.
2. Sono altresi' soggetti alla preventiva autorizzazione sismica:
   a) gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilita' di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilita' di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale) situati nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);
d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001.

3. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, si applica la disciplina di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001. In questi casi l'autorizzazione sismica comprende anche l'autorizzazione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
4. **L'autorizzazione di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 è rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici presupponendo anche le analisi e gli accertamenti strutturali effettuati per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 90 del medesimo d.p.r. 380/2001.**
5. L'inizio dei lavori, sottoscritto dal committente, dal direttore dei lavori e dal costruttore, e' comunicato contestualmente allo sportello unico, all'ufficio regionale competente per territorio e al collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di competenza.
6. L'inizio dei lavori avviene entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica, pena la sua decadenza. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entita' e modalita' sono stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 19-bis.

6-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, l'autorizzazione sismica e' rinnovata solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio.

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

Art. 32
(Misure compensative)

1. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco e' rilasciata dal Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs 42/2004, ed e' subordinata al rimboschimento, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, con specie forestali autoctone, di aree di estensione pari a 1,5 volte l'estensione del bosco da trasformare, ad esso limitrofe o comunque ricadenti nel medesimo bacino idrografico.
2. L'obbligo di compensazione non sussiste per gli arbusteti di cui all'articolo 3, comma 5.
3. In alternativa al rimboschimento compensativo e sempre nel caso di superfici trasformate inferiori a duemila metri quadrati e' consentito il miglioramento di boschi degradati di estensione pari ad almeno tre volte la superficie oggetto di trasformazione.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 hanno inizio contemporaneamente ai lavori di trasformazione del bosco e comprendono le cure colturali successive all'opera di rimboschimento o di miglioramento.
5. Il richiedente l'autorizzazione propone, in sede di richiesta della stessa e con apposita progettazione preliminare, gli interventi di compensazione di cui ai commi da 1 a 4. 6. In sede di autorizzazione alla riduzione della superficie boscata sono prescritte le modalita' ed i tempi di attuazione degli interventi di compensazione nonche' il valore della polizza fideiussoria che il richiedente deve sottoscrivere a garanzia della effettiva e corretta realizzazione degli stessi.
7. Nel caso in cui il richiedente non abbia nelle proprie disponibilita' terreni o superfici boscate idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, il dirigente di cui all'articolo 7 quantifica la somma che lo stesso deve corrispondere a titolo di indennizzo in misura non inferiore ai costi necessari per far fronte all'acquisizione della disponibilita' dei terreni, all'esecuzione dell'intervento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabilisce le modalita' e i tempi per il pagamento dell'indennizzo medesimo.
8. Gli indennizzi confluiscono **in appositi capitoli** del bilancio regionale vincolato per la realizzazione di rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico-forestale, opere di prevenzione degli incendi boschivi, mantenimento ed incremento delle attivita' vivaistiche forestali pubbliche**, nonché per il supporto allo svolgimento di attività amministrative e tecniche afferenti alla forestazione anche attraverso la stipula di convenzioni, cui è destinato il 30% degli indennizzi**.
9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2019, N. 40

Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni.

Art. 2
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 58/2019)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa per il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019.
2. La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa per il personale, relativamente ai piani triennali di fabbisogni del personale, a partire dall'annualita' 2020 ivi ricompresa, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio nel rispetto della spesa massima complessiva determinata in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione di cui al comma 1.

2-bis. A decorrere dall'annualità 2020, le disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, si applicano alla spesa complessiva per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2-ter. La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa di cui al comma 2-bis, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020).

Art. 30
(Rifinanziamento disposizioni regionali)

1. Per il rifinanziamento del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1o agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), il Capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, e' incrementato, per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022, con ulteriori euro 1.400.000,00.
2. **Le risorse complessivamente stanziate sul capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, sono riservate:**
   a) **per l'anno 2020, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722;**
   b) **per l'anno 2021, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722;**
   c) **per l'anno 2022, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722.**
3. Per il rifinanziamento del comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), e' autorizzata, per ciascuna della annualita' del triennio 2020-2022, la spesa di euro 500.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 10, Programma 05, Titolo 2 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilita' e sicurezza stradale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Per il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), il Capitolo 152330.2 di cui alla Missione 11, Programma 02, Titolo 2, e' incrementato, per l'anno 2020, con ulteriori euro 200.000,00 e per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022 con euro 500.000,00.
6. Per il rifinanziamento della lettera e), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
7. Per il rifinanziamento della lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
8. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana

Sport Invernali, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 10.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

9. Per le attivita' della ONLUS Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti, di cui alla legge regionale 4 maggio 2017, n. 31 (Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti") e' concesso un contributo per l'anno 2020 di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 5

(Sostegno agli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo)

[1. Al fine di sostenere l'attivita' degli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid-19, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, eroga un contributo straordinario pari a complessivi euro 1.000.000,00 a favore degli Enti locali finalizzato all'elargizione di una premialita' una tantum per il servizio prestato dagli Agenti nel periodo di emergenza sanitaria indicato nel DPCM 31 gennaio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra gli Enti locali proporzionalmente al numero degli Agenti di Polizia locale in servizio.
3. Gli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 1.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.]

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2020, N. 14

Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.

Art. 37

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 6/2009 e rifinanziamento del sostegno alimentare delle persone in stato di poverta')

1. L'articolo 19 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009), e' cosi' sostituito:

"Art. 19

(Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di poverta')

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire l'inclusione sociale di persone in stato di poverta' o senza fissa dimora, eroga annualmente i contributi, secondo le categorie di seguito elencate:
   a) **agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) attivi** nella regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attivita' di raccolta gratuita di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo;
   b) **agli enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 attivi** da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo, **nonché agli enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017** che gestiscono mense per persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo;
   c) alle Caritas diocesane attive nella regione Abruzzo, anche attraverso le loro associazioni di volontariato specificamente delegate, che gestiscono mense per le persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora, anche attraverso loro associazioni di volontariato specificamente delegate;
   d) **agli enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 attivi** da almeno due anni e alle Caritas diocesane attive nella regione Abruzzo, anche attraverso le loro associazioni di volontariato specificamente delegate, che gestiscono e promuovono "Empori Sociali" per il supporto a persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o poverta' estrema, attraverso la fornitura di beni di prima necessita' ed altre forme di sostegno materiale per rispondere a bisogni di carattere sociale della vita quotidiana.".

2. Al fine di continuare a sostenere l'inclusione sociale di persone in stato di poverta' o senza fissa dimora, nel rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato, in osservanza delle modalita' di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2009, per l'anno 2020 sono stanziati complessivamente euro 100.000,00. La copertura degli oneri e' assicurata con le risorse allocate nella parte Spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, Missione 12, Titolo 1, Programma 04, capitolo 71528 denominato "Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di poverta'", per euro 100.000,00, mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza:
   a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Titolo 01, Programma 04, capitolo 71528 denominato "Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di poverta'" per euro 100.000,00;
   b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 100.000,00.
3. La Giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi gia' adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 6/2009, conformandoli inderogabilmente a quanto disposto al comma 1.
4. Alla "Cittadella dell'accoglienza", per il sostegno alle ingenti spese sostenute per l'emergenza Covid-19, e' concesso un contributo una tantum per l'anno 2020 di euro 20.000,00. La copertura degli oneri e' assicurata con le risorse allocate nella parte Spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, Missione 12, Titolo 1, Programma 04, capitolo di nuova istituzione denominato "Emergenza Covid-19 - contributo alla Cittadella dell'accoglienza", per euro 20.000,00, mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza:
   a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Titolo 1, Programma 04, capitolo di nuova istituzione denominato "Emergenza Covid-19 - contributo alla Cittadella dell'accoglienza" per euro 20.000,00;
   b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 20.000,00.

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, N. 15

Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie.

Art. 4
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:
   a) programmazione a carattere annuale e pluriennale mediante l'adozione di uno specifico atto di ricognizione e fabbisogno dei Centri e degli studi professionali di Medicina dello Sport;
   b) nomina della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneita' specifica alla pratica di attivita' sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalita' di funzionamento previste all'articolo 14;
   c) [promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle Aziende Sanitarie Locali in collaborazione con le Universita', con la Federazione Regionale degli Ordini dei medici e con la Federazione Medico Sportiva Italiana];
   d) istituzione del libretto sanitario dell'atleta, in cui registrare i giudizi di idoneita' alla pratica sportiva agonistica o di non idoneita', nonche' le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell'atleta, secondo quanto previsto agli articoli 10 e 12;
   e) istituzione del Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport, con funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 7
(Idoneita' sportiva)

1. Le modalita' di esercizio della tutela per le singole attivita' sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneita' specifica alla pratica delle attivita' sportive agonistiche e non agonistiche, con annessa certificazione di idoneita' all'attivita' sportiva, sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, nello specifico dal Decreto del Ministero della Sanita' 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica), dal Decreto del Ministero della Sanita' 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita) e successive modificazioni.
2. Le certificazioni di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche delle aziende sanitarie locali, dalle strutture private autorizzate per la medicina dello sport e dai medici specialisti in medicina dello sport, iscritti nell'elenco regionale, operanti presso ambulatori privati e/o studi privati. L'attivita' certificatoria comporta che la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti siano effettuate nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport, ovvero dallo specialista in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attivita' sportive) antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione.

3. Le certificazioni di idoneita' all'attivita' sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in Medicina dello Sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come sostituito dall'articolo 4, comma 10-septies, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. [La certificazione di idoneita' per attivita' ludico-motoria puo' essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all'ordine dei medici].

Art. 17
(Controllo anti-doping)

1. Allo scopo di impedire e scoraggiare l'uso di sostanze e metodiche dirette a modificare artificiosamente le energie naturali ed il relativo rendimento atletico, compromettendo la salute e la dignita' di chi le usa e contravvenendo all'etica sportiva, gli adempimenti ed i conseguenti provvedimenti relativi ai controlli anti-doping sono assicurati dalle normative del CONI, in ottemperanza alle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e attraverso i laboratori anti-doping della FMSI-CONI.
2. E' individuato presso l'Unita' Operativa Complessa "Laboratorio Analisi Cliniche" dell'azienda ASL di Pescara il laboratorio anti-doping per il controllo degli atleti dilettanti ed amatoriali.
3. I relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo.
4. La Regione Abruzzo promuove un programma di formazione degli operatori affinche', nelle fasi di avviamento alla pratica sportiva, siano fornite tutte le informazioni per la lotta all'uso delle sostante dopanti e informazioni utili ad una corretta alimentazione degli sportivi (con particolare attenzione ai minori) e contro l'abuso degli integratori alimentari che incrementano le performance.
5. **Per quelle strutture sportive (tra cui palestre, piscine, ecc.) che risultino favorire o promuovere l'uso di sostanze doping tra i propri iscritti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.**

Art. 19
(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi e degli adempimenti previsti dagli articoli 17 e 18 comporta, per il soggetto inadempiente, l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00[, fatte salve le diverse sanzioni previste da specifiche norme di legge e gli obblighi di denuncia all'autorita' giudiziaria ove contemplato].
2. L'accertamento delle violazioni delle norme della presente legge viene effettuato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 22
Istituzione del Premio regionale "Federico Caffè".

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la conoscenza personale e professionale del professore Federico Caffè, annoverato tra i più importanti economisti d'Italia, intende istituire il Premio regionale "Federico Caffè".
2. Il premio è rivolto agli studenti dei corsi di **laurea magistrale in economia degli atenei italiani** e si propone lo scopo di costituire un momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro del professore Federico Caffè attraverso il coinvolgimento diretto di nuove generazioni di economisti.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000,00, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1 denominato "Istituzione del Premio regionale "Federico Caffè"".
2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 15.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, del Consiglio regionale, in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Istituzione del Premio Regionale "Federico Caffè"" per euro 15.000,00;
   b) in diminuzione parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo di spesa numero 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 15.000,00.
3. [Alla erogazione delle somme spettanti si provvede con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale].
4. Per le annualità successive al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci del Consiglio regionale.

****

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con ***verbale n. 32/2 del 5 agosto 2020*** *"Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni" sono i seguenti:*

LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 12.
(Esercizio dell'attivita' venatoria)

(*OMISSIS*)

8. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonche' di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidita' permanente.

(*OMISSIS*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
Norme in materia ambientale

Art. 136
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita' previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 9
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

(*OMISSIS*)

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

(*OMISSIS*)

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni).

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purche' il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b);
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
   e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta.

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2001, N. 81

Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) 2ª modifica.

Art. 7

(Finalita')

1. Il Fondo regionale, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti, e' destinato ai seguenti interventi:
   a) [*LETTERA ABROGATA DALL'ART. 147, COMMA 1, LETT. L), L.R. 31 LUGLIO 2018, N. 23*];
   b) iniziative di studio, ricerca, sensibilizzazione, consulenza, rilevazione ed organizzazione dati e pubblicazione;
   c) realizzazione di specifici interventi caratterizzati dall'eccezionalita' e dalla straordinarieta';
   d) finanziamento di interventi e progetti ritenuti urgenti e/o innovativi;
   e) promozione ed incentivazione di azioni di formazione, di. aggiornamento del personale regionale, sia con progetti formativi gestiti direttamente che mediante soggetti attuatori, partecipazione ad incontri, tavoli tecnici e gruppi di lavoro previsti dai progetti seguiti;
   f) oneri connessi all'attuazione di programmi nazionali e comunitari.

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2019, N. 37

Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali).

Art. 1

(Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo)

1. Al fine di compartecipare ai costi diretti e indiretti ricadenti dall'evento "Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", e' concesso alla Associazione "Teramo Nostra", nel rispetto del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 107, par. 1, del TFUE (2016/C 262/01), per l'anno 2019, un contributo di euro 10.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2019 nella misura massima di euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali", Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale".
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2019-2021 e' apportata, per l'esercizio 2019, la seguente variazione per competenza e cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", per euro 10.000,00;
   b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, Capitolo 313140/1 "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 10.000,00.

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2019, N. 39

Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti.

Art. 4

(Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay)

1. Al fine di sostenere l'organizzazione del "Festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay" e' autorizzata la spesa di euro 488.000,00 per ciascuna annualita' degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse di un nuovo stanziamento allocate al Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del Bilancio regionale 2019-2021.
2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 per ciascuna delle annualita' 2020 e 2021 e' assicurata mediante la seguente variazione di competenza allo stato di previsione della spesa di Bilancio regionale 2019-2021, esercizi finanziari 2020 e 2021:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale" capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Finanziamento festival Cartoons on the Bay" per euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
   b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Per le annualita' successive al 2021, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli di spesa.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020).

Art. 28

(Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto)

1. Al fine di contribuire alle spese per la realizzazione di manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario o integrativo con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto" all'interno della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Santuario San Gabriele	50.000,00	Evento 100 anni della canonizzazione di San Gabriele
Associazione "Come a Betlemme"	20.000,00	Presepe vivente dell'Aquila
Comune dell'Aquila	20.000,00	Perdonanza celestiniana
Associazione LAIC	25.000,00	Contributo attivita' associativa
Comune di Teramo	30.000,00	Festival Pigro - Ivan Graziani
Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli	50.000,00	Cinquantenario del festival
Associazione Carnevale d'Abruzzo	25.000,00	Carnevale di Francavilla
Museo Mutac di Picciano	50.000,00	Eventi all'interno del Mu.T.A.C.
Museo delle Genti d'Abruzzo	30.000,00	Museo delle Genti d'Abruzzo
AGBE	20.000,00	Contributo attivita' associativa
Confraternita S. Maria di Loreto	20.000,00	Madonna che scappa - Sulmona
Associazione Dentro le mura l'Aquila	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Ateneo Internazionale della lirica	30.000,00	Camerata musicale sulmonese
Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio"	30.000,00	Premio Sulmona - Rassegna internazionale d'arte contemporanea
Sulmona International film festival	10.000,00	XXXVII edizione del Sulmona Cinema festival
ANFASS onlus di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Croce verde di Villarosa di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Comune di Notaresco	20.000,00	Contributo per attivita' sociali
Comune di Ovindoli	10.000,00	Realizzazione eventi culturali
Associazione nazionale Alpini - regione Abruzzo	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Fondazione studi celestiniani per la pace ONLUS	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Croce Rossa L'Aquila - Delegazione di Avezzano	37.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione Premio San Michele ONLUS	5.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione di Promozione Sociale "Il recinto di Michea"	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione nazionale Alpini - Sezione di Atri	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione pediatria per l'emergenza ONLUS	15.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione G.R.E. - Gruppo Radiocomunicazione Emergenza di Tortoreto	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione dei volontari della protezione civile Gran Sasso d'Italia ONLUS	15.000,00	Contributo attivita' associativa
Comune di Alanno	10.000,00	Fiera dell'Agricoltura
PIVEC - Associazione Pronto Intervento Volontario Emergenze Civili - Distaccamento di Farindola	20.000,00	Contributo attivita' associativa
Chiesa parrocchiale San Giovanni Apostolo ed Evangelista di Monte Gualtieri - Comune di Cermignano	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Chiesa parrocchiale San Nicola di Bari di Orsogna	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Parrocchia Nativita' Maria Santissima di Cupello	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Associazione ALBA - Associazione Abruzzese Liberi Bambini dall'Autismo con l'ABA	20.000,00	Contributo attivita' associativa
Corpo Nazionale Guardia Ecologica e Ambientale - Comando	10.000,00	Contributo attivita' associativa

regionale di Alanno		
Associazione Respira il Gran Sasso	5.000,00	Contributo attivita' associativa
Ente Manifestazioni Pescaresi	20.000,00	Contributo attivita' associativa - Eventi Calendario 2020
F.A.I. Fondo Ambiente Italiano Provincia di Teramo	5.000,00	Contributo attivita' associativa

Art. 30
(Rifinanziamento disposizioni regionali)

1. Per il rifinanziamento del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1o agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), il Capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, e' incrementato, per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022, con ulteriori euro 1.400.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono destinati allo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722.
3. Per il rifinanziamento del comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), e' autorizzata, per ciascuna della annualita' del triennio 2020-2022, la spesa di euro 500.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 10, Programma 05, Titolo 2 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilita' e sicurezza stradale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Per il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), il Capitolo 152330.2 di cui alla Missione 11, Programma 02, Titolo 2, e' incrementato, per l'anno 2020, con ulteriori euro 200.000,00 e per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022 con euro 500.000,00.
6. Per il rifinanziamento della lettera e), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
7. Per il rifinanziamento della lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
8. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)), e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 10.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
9. Per le attivita' della ONLUS Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti, di cui alla legge regionale 4 maggio 2017, n. 31 (Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti") e' concesso un contributo per l'anno 2020 di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9
Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 4
(Misure per il rilancio dell'economia regionale)

1. Al fine di rilanciare l'economia regionale, la Regione impiega tutte le risorse disponibili derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del d.l. 18/2020, pari ad euro 6.000.000,00, sostenendo le spese di investimento di:
   a) micro e piccole imprese;
   b) lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, eroga un contributo, a titolo di rimborso, pari al 40 per cento della spesa sostenuta al netto dell'IVA, fino al limite di euro 5.000,00 per spese di

investimento effettuate da imprese e lavoratori di cui al comma 1 operanti sul territorio della Regione da almeno tre anni.

3. Sono ammissibili a contributo, entro il limite di cui al comma 2, le spese di investimento effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per spese di investimento si intendono le spese per l'acquisto di beni utilizzati per la produzione di altri beni, quali attrezzature, macchine, mezzi di trasporto ed altri beni destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo superiore a tre anni.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica.
5. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il Servizio Ragioneria della Regione, per ordine di priorita' fino ad esaurimento dei fondi stanziati, secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.
6. Al fine di garantire la rapida erogazione dei contributi, la Giunta regionale puo' disporre l'assegnazione temporanea al Servizio Ragioneria di personale proveniente da altri Dipartimenti regionali.
7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Contributo a fondo perduto)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea di cui all'articolo 1, nonche' dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); per il settore agricoltura, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del d.p.r. 917/1986.
2. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese di cui al comma 1 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, o ai soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo decreto non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo spetta altresi' alle attivita' di Bed and Breakfast anche se prive di partita IVA.
3. Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019. Nel caso di attivita' gia' operanti alla data del mese di aprile 2019, l'importo del contributo spettante e' calcolato esclusivamente sull'ammontare dei ricavi o dei compensi del medesimo mese di aprile 2019. Il contributo e' altresi' riconosciuto ai soggetti che svolgono attivita' stagionale nelle zone montane della regione a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di marzo 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di marzo 2019. Nel caso di attivita' avviata successivamente a tale data, l'importo del contributo spettante e' calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi dalla data di avvio dell'attivita' sino al mese di marzo 2020.
5. Il contributo e' determinato applicando sull'ammontare di aprile 2019, dei ricavi o dei compensi o sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi individuati ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:
   a) 15% per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a euro 120.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) 7,5% per le sole imprese con ricavi da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) 5,5% per le sole imprese con ricavi superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto, ai soggetti di cui al comma 1, secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5, per un importo comunque non inferiore a settecentocinquanta euro per le persone fisiche (lavoratori autonomi) e a mille euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese). Per i Bed and Breakfast senza partita IVA il contributo minimo e' di trecento euro.
7. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' altresi' riconosciuto alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco 79.1 ed operanti sul territorio regionale, nella misura di euro 3.000,00 ciascuna. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto a un dodicesimo del volume di affari dell'anno precedente.
8. Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dai commi da 1, 2, 4 e 5.

9. In sede di valutazione delle istanze pervenute telematicamente, la Regione procede ad assegnare le risorse disponibili dando priorita' alle istanze:
   a) presentate dai soggetti ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a);
   b) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a tre dipendenti;
   c) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera c), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
10. Con determinazione del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo economico - Turismo, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione delle risorse, anche mediante il supporto della societa' in house della Regione Fi.R.A. S.p.A..

Firmato digitalmente da:
FRANCESCA DI MURO
Direttore di Settore
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 10/08/2020 10:20
Seriale Certificato: 445874
Valido dal 20/04/2020 al 20/04/2023
TI Trust Technologies CA